



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 676

**OGGETTO: Art. 31, comma 4, L.P. n. 24/1991 e s.m (art. 19 bis, L. n. 157/1992).
Proposta di attivazione, nei confronti della specie cormorano
(*Phalacrocorax carbo L.*), delle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva
2009/147/CEE.**

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di settembre ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Maurizio Zanin

Vicepresidente

Carlo Pezzato

Claudio Lucian

Gianni Tezzele

Mario Bortolotti

Peruzzi Luigi

Giorgio Pizzini

Dorigoni Vittorio

Mustoni Andrea

Paolo Pedrini
Karol Tabarelli de Fatis
Adriano Pellegrini
Fernando Boso
Marco Zucchelli
Annapaola Rizzoli
Alessio Migazzi
Federico Giuliani
Renzo Paluselli

Sono assenti i Signori:
Michele Dalla piccola
Luigi Stefani
Sergio Merz
Claudio Ferrari

Assiste il segretario, dott. Maria Lorenza Agnoli.

Il Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, ad ore 14,40 dichiara aperta la seduta e, osservate le priorità stabilite all'ordine del giorno, apre la discussione.

In merito all'argomento in oggetto,

IL COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Esponde quanto segue.

La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, all'articolo 9, individua i motivi nonché le condizioni, che devono essere rispettate al fine di derogare al divieto di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di avifauna, sanciti dalla medesima direttiva.

L'articolo 31, comma 4, della L.P. n. 24/91 e s.m., recante "Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", attribuisce al Comitato Faunistico Provinciale il potere di proporre alla Giunta Provinciale l'attivazione delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva n. 2009/147/CEE, ai sensi e per i motivi di cui al medesimo art. 9, per le specie non comprese nell'allegato II della Direttiva n. 2009/147/CE

Il citato art. 31, comma 4, prevede, inoltre, l'assunzione del preventivo parere dell'Osservatorio Faunistico Provinciale.

In merito alla attivazione delle deroghe di cui al citato art. 9 della Direttiva n. 142/2009, viene in rilievo anche l'art. 19 bis della L. n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), relativa a "Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE".

Il suddetto articolo subordina l'attivazione delle deroghe in esame all'assunzione del preventivo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Sempre l'art. 19 bis attribuisce alle regioni il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe previsto dall'art. 9 della Direttiva n. 2009/147/CE, "conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni" della L. n. 157/1992.

Con deliberazione n. 284 del 15 febbraio 2008 la Giunta provinciale ha dettato i criteri per l'attivazione delle deroghe in provincia di Trento.

Nella seduta del 22/09/2015 il Servizio Foreste e Fauna ha illustrato al Comitato Faunistico la relazione "Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione del sistema di deroghe previste all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE". In questa sono riportati: l'aggiornamento dello stato del cormorano e delle azioni in atto per la tutela e l'incremento della trota marmorata; la rendicontazione delle azioni di controllo dei danni provocati dal cormorano attuate nel corso dell'ultimo quinquennio, a partire dall'assunzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2218 del primo ottobre 2010; la proposta di riattivazione delle attività di controllo dei danni provocati dal cormorano a partire dalla stagione 2015-2016.

Riguardo lo status della popolazione, i monitoraggi hanno confermato la presenza di una popolazione svernante di cormorano stimabile in 500 capi. Le zone di alimentazione ricomprendono i fiumi e torrenti di fondovalle, zona della trota marmorata, nonché i laghi presenti lungo il loro percorso.

A favore della trota marmorata, l'amministrazione provinciale ha attivato azioni di sostegno della riproduzione, attraverso la realizzazione di 16 impianti ittiogenici, ha

limitato il numero delle catture e aumentato la taglia minima legale. Tuttavia, la situazione della marmorata, come risulta dai monitoraggi ittici eseguiti in questi anni, appare ancora difficile in molti ambiti fluviali, pur a fronte di situazioni in netto miglioramento.

Il controllo attivato nell'ultimo quinquennio si è concretizzato in circa 300 uscite/anno e circa 40 abbattimenti/anno sui 50 concessi. Anche a seguito delle attività di controllo attuate, si è osservata la tendenza dei cormorani a selezionare maggiormente, quali siti di alimentazione, le acque ferme.

Tutto quanto considerato, la trota marmorata, specie ricompresa nell'allegato II della direttiva Habitat, necessita del proseguimento di tutte le azioni già in atto per la sua conservazione e incremento. A completamento di queste, si ritiene che possano svolgere una funzione positiva azioni di controllo dei danni causati dal cormorano.

Viene quindi proposta la riattivazione del controllo dei danni da cormorano a carico della trota marmorata, finalizzato, come per il passato, non a ridurre la popolazione dell'ittiofago, quanto a contenere la sua pressione predatoria sui siti più delicati per la specie di trota in questione, favorendo lo spostamento del cormorano da questi verso le acque ferme, popolate da specie ittiche che non presentano problemi di conservazione. Mezzi per raggiungere lo scopo sono le azioni di disturbo da attuarsi lungo tutti i principali corsi d'acqua di fondovalle tramite l'impiego di munizioni a salve, a cui potrà aggiungersi, con funzione di rafforzamento dell'attività di dissuasione, un numero massimo di 75 abbattimenti di cormorano.

Rispetto alla disciplina scaduta, il numero di abbattimenti possibili è stato incrementato di 25 unità e le zone di controllo sono state ampliate a tutto l'areale della marmorata frequentato dal cormorano, con esclusione delle aree protette e delle zone a pesca facilitata.

Sul rinnovo del progetto quinquennale di controllo è già stato acquisito il parere dell'ISPRA, che è stato positivo sia per l'individuazione delle zone sia per il prelievo rafforzativo. L'ISPRA ha stabilito che, ferma restando la validità quinquennale del progetto, l'Amministrazione provinciale dovrà rendicontare annualmente sugli esiti dell'attività e in base a questi dati l'ISPRA valuterà l'attivazione del controllo per ciascun anno.

Il 15 settembre 2015 è stato acquisito anche il parere favorevole dell'Osservatorio faunistico.

Ciò premesso

il Comitato Faunistico,

- Vista la Direttiva n. 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli;
- Vista la Legge n. 157/1992 (Norme per la tutela della fauna omeoterma e per l'esercizio venatorio), ed in particolare l'art. 19 bis;
- Vista la Legge Provinciale n. 24/1991 (Norme per la tutela della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) ed in particolare l'art. 31, comma 4;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2008;
- Visto il verbale della seduta del Comitato Faunistico Provinciale dd. 22/09/2015, nel corso della quale è stato esaminato l'argomento in esame, tenuto conto del documento redatto dal Servizio Foreste e Fauna "Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione del sistema di deroghe previste all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE";
- Visto il parere dell'Osservatorio Faunistico Provinciale;
- Valutata l'evoluzione dello stato delle popolazioni di cormorano intercorse negli ultimi anni, non solo a livello provinciale, ma a livello europeo;
- Valutati gli impatti sulla fauna ittica di elevato pregio naturalistico;

Con 13 voti favorevoli e 3 contrari e 1 astenuto, espressi nelle forme di legge

propone alla Giunta provinciale

- a) di individuare, quale specie da assoggettare al regime di deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/142/CEE e all'art. 31, comma 4 della L.P. n. 24/91, il Cormorano (*Phalacrocorax carbo L.*), autorizzando azioni di dissuasione, nonché abbattimenti selettivi nei siti ad elevato pregio ittiofaunistico, indicati nello studio citato o

individuati dal Servizio Foreste e Fauna, che presentino problemi di impatto delle popolazioni di cormorano sulla trota marmorata;

- b) di adottare la disciplina del controllo del cormorano contenuta nel progetto presentato dal Servizio foreste e fauna nella seduta del 22 settembre 2015, qui integralmente richiamato quale parte integrante della presente deliberazione.
- c) Infine il Comitato demanda al Servizio Foreste e fauna il compito di trasmettere la presente proposta alla Giunta provinciale al fine dell'adozione del provvedimento finale .

IL SEGRETARIO

-- f.to dott. Maria Lorenza Agnoli

IL VICEPRESIDENTE

-- f.to dott. Maurizio Zanin --

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Foreste e Fauna

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CORMORANO
Periodo 1 ottobre 2015 – 15 marzo 2020

1. In applicazione dell'art. 31, comma 4, della L.P. 24/91 e s.m., secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 284 del 15 febbraio 2008, viene attuato il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a), quarta alinea, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE di data 30 novembre 2009, mediante un'azione di disturbo e un prelievo rafforzativo nei confronti della specie Cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.) al fine di ottenere un effetto di dissuasione e di allontanamento dai siti di particolare importanza per la trota marmorata e di, comunque, consentire in condizioni rigorosamente controllate ed in modo selettivo, un prelievo in numero limitato a rafforzamento del disturbo medesimo.
2. L'azione di disturbo e il prelievo rafforzativo sono attuati tra il 1° ottobre e il 15 marzo, per 5 stagioni a partire dal 1° ottobre 2015, nelle seguenti aree, per ciascuna delle quali è indicato anche il numero massimo prelevabile stagionalmente:

Corso d'acqua	Proposta tratti di controllo	N. abbattimenti massimo
Fiume Adige	Dal confine con prov. di Bolzano al P.te della Cacciatora di S. Michele	1
	Dal P.te della Ferrovia in Comune di S. Michele alla confluenza del Vela	11
	Dalla confluenza del Fersina alla confluenza del Rio Cavallo	2
	Dalla confluenza del Rio Cavallo alla confluenza del Rio Coste	2
	Dalla diga di Mori alla confluenza del torrente Ala	2
	Dalla diga di Ala a Borghetto (confine provinciale)	2
Torrente Avisio	Dalla Serra di S. Giorgio, in comune di Lavis, a diga di Stramentizzo (con l'esclusione del tratto compreso fra la confluenza del rio Regnana e il depuratore di Faver)	4
	Dal lago di Stramentizzo escluso alla confluenza del torrente Travignolo	5
Fiume Noce	Dalla Rocchetta alla confluenza in Adige	10
	Dalla Rocchetta alla diga di S. Giustina	3
	Dal lago di S. Giustina (escluso) a Ossana	5
Fiume Chiese	Dalla diga di ponte Morandin alla foce nel lago d'Idro (con esclusione dei seguenti tratti: dallo scarico della centrale di Storo per 500 m a monte e 500 m a valle; a monte dell'attraversamento dell'acquedotto di Daone fino alla diga di ponte Morandin)	5
Fiume Sarca	Dalla confluenza del Sarca di Genova alla confluenza dell'Arnò (con esclusione dei seguenti tratti: dal ponte di Villa Rendena a monte per 450 m; dalla briglia ferma tronchi a Strembo a monte per 650 m; da ponte di S. Vigilio a Tione per 300 m a valle)	2

	Dalla confluenza dell'Arnò al lago di Ponte Pià (con esclusione, oltre al lago, del seguente tratto: dal ponte di Ragoli a valle per 600 m e a monte dello stesso fino alla presa della piscicoltura Bolza)	4
	Dalla diga di ponte Pià al Rio Bondai (con esclusione del seguente tratto: dal ponte di Stenico a monte per 200 m e a valle dello stesso fino alla passerella in legno)	2
	Dal ponte del Gobbo al ponte di Drò (con esclusione dei seguenti tratti: dalla briglia a valle del ponte del Gobbo alla traversa della presa VAS presso Pietramurata; dal ponte della variante di Dro al ponte di Dro)	4
	Dal ponte di Drò alla confluenza nel Garda (con esclusione del seguente tratto: dal ponte di Arco alla traversa presso lo stabilimento Aquafil)	4
Torrente Fersina	Dal cavalcavia della SS 47 al confine col comune di Civezzano	2
Fiume Brenta	Dalla confluenza del Moggio al confine di provincia	5
Totale		75

3. Nelle aree indicate al punto 2, l'azione di disturbo è svolta:

- dal primo ottobre al 15 marzo per 5 stagioni a partire dal primo ottobre 2015, tutti i giorni della settimana con esclusione del martedì e del venerdì;
- durante la fase di alimentazione diurna, dal sorgere del sole fino al tramonto, secondo la tabella, per quanto applicabile, degli orari di cui alle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento vigenti;
- sia in forma vagante che da appostamento unicamente nelle zone indicate nel precedente punto 2);
- mediante esplosione di colpi di fucile a salve, alla sola presenza di esemplari di cormorano posati sull'acqua od in evidente attività di pesca;
- previa denuncia di uscita da effettuarsi secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, con il modello predisposto dal Servizio Foreste e Fauna;

4. Il prelievo rafforzativo può essere esercitato:

- dal primo ottobre al 15 marzo per 5 stagioni a partire dal primo ottobre 2015, tutti i giorni della settimana con esclusione del martedì e del venerdì;
- durante la fase di alimentazione diurna, con i cormorani posati sull'acqua o in evidente attività di pesca, dal sorgere del sole fino al tramonto;
- sia in forma vagante che da appostamento unicamente nelle zone indicate nel precedente punto 2);
- previa denuncia di uscita da effettuarsi secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, secondo il modello predisposto dal Servizio Foreste e Fauna;
- utilizzando il fucile con canne ad anima liscia di calibro non superiore a 12 nel rispetto dei disposti di cui all'art. 13 della L. n. 157/92;
- nel rispetto della salute e l'incolumità pubblica, applicando il divieto di cui all'art. 38, comma 1, lettera e) della L.P. n. 24/1991.
- nel rispetto del limite massimo di 2 capi prelevabili giornalmente per area, del limite massimo di 75 capi prelevabili stagionalmente, nonché del contingente stagionale complessivo per area indicato al punto 2);

- dopo un congruo periodo di dissuasione, comunque non inferiore ad una settimana.

5. A fine giornata, i soggetti di cui al successivo punto 6), annotano i capi abbattuti, sull'apposita scheda di abbattimento, predisposta dal Servizio Foreste e Fauna, da imbucarsi secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento vigenti.

I capi di Cormorano abbattuti vanno consegnati al personale di vigilanza, per il successivo inoltro al Servizio Foreste e Fauna.

6. L'attività di controllo esercitata ai sensi del punto 1) può essere condotta dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della L.P. n. 24/91 e s.m., che abbiano seguito un apposito corso di formazione, organizzato dal Servizio Foreste e Fauna.

7. Il Servizio Foreste e Fauna adotta, ove necessario, ulteriori prescrizioni e misure operative di dettaglio.

8. Il Servizio Foreste e Fauna provvede a predisporre una relazione annuale informativa sullo stato di attuazione del regime di deroga da trasmettersi a cura dell'assessore competente, agli organi statali di riferimento.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO
PROVINCIALE

f.to dott. Maria Lorenza Agnoli